

Corte di Cassazione – Sez. civile
Ordinanza n. 100
Pubblicata il 4 gennaio 2019

[omissis]

Fatti di causa e ragioni della decisione

Il Comune di X ha proposto appello, contro la sentenza n. x/2013, con la quale il Giudice di Pace di X, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'X (d'ora in avanti: x), aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n. x del 25 febbraio 2013 emessa dall'x. - Imposte x per il pagamento di euro 5.333,60 (di cui euro 418,60 quale sanzione amministrativa pecuniaria) a fronte della violazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale di pubblicità. Chiedeva che, in riforma della pronuncia di primo grado, la predetta opposizione fosse rigettata. Si costituiva l'x ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.

Nel merito, contestava la fondatezza dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto. è rimasta contumace. Il Tribunale di X, con sentenza n. x del 2017, accoglieva l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'opposizione proposta da x. Compensava le spese giudiziali. Secondo il Tribunale, l'appello era ammissibile dovendosi considerare che l'appello individuava in modo esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva il quantum appellatum.

A sua volta, l'identificazione dell'autore materiale della violazione non costituiva requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente per configurare la responsabilità solidale della X che la stessa si fosse avvalsa della pubblicità di cui si dice. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da x con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di x ha resistito con controricorso.

I = La x lamenta:

a) con il primo motivo, Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell'art. 6 L. 689/81; violazione dei principi e delle norme in tema di responsabilità solidale ed oggettiva; violazione delle norme in tema di legittimazione passiva in relazione art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., non avendo, il Tribunale, considerato che non è stato provato da nessun atto o documento depositato da controparte nemmeno in termini di affidamento o avvalimento la riconducibilità del manifesto alla x.

b). con il secondo motivo la Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere probatorio e di prove presuntive (art. 2697 cc; 2727 e 2729 cc) in relazione all'art.360, comma I, n.3 e 5 c.p.c., non avendo il Tribunale considerato che il sindacato ricorrente non aveva alcun dovere di intervento al fine di impedire le affissioni abusive non autorizzate.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'ad, 380-bis c.p.c., in relazione all'ad, 375, comma 1, n. 1), cp.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il Collegio che il ricorso, con riferimento a tutte e due le avanzate censure, deve essere ritenuto infondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

2.= I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. In via preliminare, va richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consentano di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in

cui rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. (cfr. Cass. n. 13770 del 2009).

Alla luce di questo principio e avuto riguardo alla fattispecie in esame, rimane da verificare se il Tribunale abbia accertato che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario. E, ai riguardo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile nel giudizio di cassazione perché priva di vizi logici, delle risultanze processuali ha verificato che l'attività pubblicitaria era, comunque, riconducibile all'opponente. Ed il ricorrente non offre elementi puntuali per superare la valutazione effettuata dal Tribunale, né ha offerto la prova che la condotta illegittima degli autori materiali della violazione si sia avuta in contrasto con particolari sue azioni positive, idonee ad ostacolarla o impedirle. Piuttosto, come afferma il Tribunale "(...) Orbene, venendo alla fattispecie, che qui ci occupa e permesso che i principi ora richiamati si attagliano perfettamente anche al caso di manifesti relativi all'attività svolta da un'organizzazione sindacale (non occorrendo spendere parole per dimostrare l'affinità - ai fini che qui interessano - tra le attività svolte dalle associazioni politiche e da quelle sindacali), ritiene il Tribunale che, se è vero che non sono state individuate le persone fisiche che materialmente hanno proceduto all'affissione illecita della locandina, è, altrettanto, vero che può ritenersi acquisita la prova del rapporto di avvalimento che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente per configurare la responsabilità solidale della x. In effetti, è pacifico tra le parti che l'xsia stata promotrice dello sciopero cui si riferiva il manifesto per cui è causa, così come è pacifico che quest'ultimo riportava con grande evidenza gli estremi della manifestazione che, in occasione di quello sciopero, si sarebbe tenuta a Roma e recava, in calce, la sigla del sindacato appellato. Trattasi di indizi che convergono tutti nel senso della riferibilità alla x dell'attività sanzionata nell'ordinanza ingiunzione opposta e nell'esistenza di un rapporto di affidamento e/o avvalimento tra il sindacato e la persona fisica che ha proceduto alla materiale affissione del manifesto. Né la X ha dedotto circostanze che possano far dubitare di una simile conclusione che, del resto è molto improbabile (per non dire impossibile) che sussistano (si tratterebbe, infatti, di ipotizzare che un soggetto estraneo alla x abbia deciso, per ragioni evidentemente destinate a rimanere oscure, di stampare e affiggere a proprie spese locandine che avevano l'unico scopo di pubblicizzare uno sciopero proclamato dalla - o al quale aveva aderito la - organizzazione sindacale appellata e recanti in calce l'indicazione della sigla della stessa x) (...)" . In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma t quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in € 700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 7 novembre 2018.